

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale** e **CENGARLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1968

Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante « Norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri »

ONOREVOLI SENATORI. — Nel marzo di quest'anno fu promulgata la legge n. 233, che estendeva il beneficio dell'assistenza di malattia ai lavoratori frontalieri ed ai familiari a carico, residenti in Italia, di nostri connazionali lavoranti in Svizzera.

Fu quello un atto di riconoscimento verso i nostri emigrati nella Confederazione svizzera, ed un atto di sensibilità sociale verso coloro che, restando in Patria, attendono tuttavia dal capo famiglia emigrato i mezzi di sussistenza e i mezzi per le varie assistenze e soprattutto per l'assistenza di malattia.

La legge del marzo 1968 varata dal Parlamento, si rivelò di grande utilità per i nostri connazionali e per i familiari al punto che, anche in mancanza di precise statistiche, siamo in grado di affermare che le domande di assicurazione volontaria, sia per i frontalieri che per i familiari residenti in Italia, di nostri connazionali lavoranti in Svizzera, sono grandemente aumentate.

I colleghi senatori ricorderanno che, avendo il Ministero del tesoro concesso per l'anno 1968 un contributo per questa operazione di lire 3.600 milioni da versare al-

l'INAM, prestatore delle assistenze sanitarie di cui alla citata legge, il Governo italiano intratteneva trattative con quello svizzero per avere una pari misura di contributo, giustificata da ragioni che qui non è il caso di esporre.

Queste trattative non sono state ancora condotte a buon fine anche perchè il Governo svizzero probabilmente non può sottrarsi ad un esame comparativo tra il costo che grava sui lavoratori svizzeri per l'assistenza sanitaria ai familiari, e il costo che grava sui lavoratori di nazionalità italiana occupati in Svizzera per le stesse prestazioni.

Nel timore dunque che queste trattative possano prolungarsi nel tempo e tenuto conto che la legge n. 233 cessa di avere efficacia col 31 dicembre 1968, d'intesa con il Ministro del lavoro che ha acconsentito, previo accordi con quello del tesoro, ad aumentare il contributo da lire 3.600 milioni per il 1968 a lire 4.500 milioni per il 1969, ci pare doveroso, oltrechè opportuno, presentare questo disegno di legge di proroga di un anno delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 233, con modificazioni di scarso rilievo, raccomandandone l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogata fino al 31 dicembre 1969 la validità delle norme previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante « norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri ».

Art. 2.

Il contributo straordinario a carico dello Stato, previsto all'articolo 4, comma primo, della citata legge 12 marzo 1968, n. 233, è elevato, per l'anno 1969, fino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di tale contributo si provvede mediante la riduzione di lire 4.500 milioni nello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

I lavoratori che in applicazione della legge siano stati ammessi all'assistenza di malattia, per sè o per i familiari residenti in Italia, nel corso dell'anno 1968, continueranno a beneficiare delle disposizioni della citata legge senza bisogno di rinnovare la domanda di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge stessa.

I termini ivi previsti sono aumentati rispettivamente a 60 e a 45 giorni.

Qualora il nucleo familiare, residente in Italia, venga a gravare sul lavoratore emigrato o comunque si costituisca successivamente alla scadenza dei termini di cui al citato articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 233, a carico dello stesso, la domanda di assicurazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal verificarsi dei predetti eventi. Entro il medesimo termine dal loro verificarsi devono essere notificate all'Ente assicuratore le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno.